

classificazione di velocipede); veicoli che ricordano i fumetti di eta-beta! **Quali le prescrizioni da osservare?**

Il Ministero dell'Interno e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno precisato che:

- a) i "monopattini elettrici" devono considerarsi "acceleratori di velocità" la cui circolazione è vietata, ai sensi del Codice della Strada, sia sulla strada sia sulle piste ciclabili;
- b) occorre distinguere, ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada, tra il "velocipede a motore anche se ad alimentazione elettrica e disinseribile" che è assimilato ad un ciclomotore, ed il "velocipede con pedalata assistita elettricamente" che, invece, è assimilato ad un "velocipede" e quindi non segue le regole previste per i ciclomotori;

Per completezza d'informazione è opportuno precisare che con Nota prot. 2921-MOT2/D del 23 luglio 2003, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiamato l'attenzione sulla definizione di velocipedi e della conseguente non necessità di uso del casco.

In materia deve esserci veramente molta confusione, e per questo su istanza della Polizia Municipale di Rimini, con provvedimento n. 12208, il Garante della Pubblicità e del Mercato è intervenuto vietando la pubblicità di un veicolo che veniva erroneamente individuato come autorizzato alla circolazione su strada.

PATENTINO PER I CICLOMOTORI

Considerato che per conseguire il già ribattezzato "patentino per ciclomotori" occorre aver compiuto quattordici anni, viene meno la possibilità per le scuole medie inferiori di organizzare i corsi: questo perché una buona parte degli studenti compie i quattordici anni dopo aver terminato la terza media e la rimanente parte li compie nella seconda parte dell'ultimo anno scolastico (quando cioè si rischierebbe di fare mancare i tempi tecnici per organizzare un corso anche in considerazione dell'inopportunità di prevederlo "sotto esami". Ed infatti fin dall'inizio la possibilità di organizzare tali corsi è stata riservata (oltre che alle autoscuole) alle istituzioni di istruzione secondaria. Il programma dei corsi è stato stabilito col DECRETO 30 giugno 2003 - Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori. Certamente una precisazione nel testo del decreto sarebbe stata utile ad **evitare dubbi e perplessità**: non si nota infatti alcun riferimento al grado di scuola che può organizzare corsi. La risposta va però cercata nel comma 11 BIS dell'articolo 116 dove si legge che la possibilità di organizzare corsi per conseguire il "patentino" è tale solamente per le istituzioni di istruzione secondaria. Ma **istruzione secondaria di primo o secondo grado? Inferiore o superiore?** Questi termini vengono usati spesso anche nei documenti ufficiali del ministero. In pratica sembra possibile organizzare "pur con le problematiche sopra evidenziate" corsi per il patentino per ciclomotori anche nelle scuola media non superiore. Allo stesso modo non sembrano esservi ostacoli alla partecipazione al corso anche prima di aver compiuto il quattordicesimo anno di età: purchè l'esame sia però sostenuto al

compimento di 14 anni. Resta però da vedere quanto tempo prima il corso può essere effettuato.. **anche in prima media!?!?** Saranno necessari ed opportuni chiarimenti ministeriali.

Applicabilità dell'articolo 146 (con relativa decurtazione punti) anche alla segnaletica verticale, istituita ai sensi articolo 6 e 7 cds.

L'art. 146 cds, al comma 2, dispone: "Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 nonché dall'articolo 191 comma 4".

In pratica questo significherebbe che tutti i comportamenti non conformi alla segnaletica stradale andrebbero sanzionati (anche) in relazione con l'articolo 146 comma 2 cds.

In pratica, secondo l'interpretazione più rigorosa del codice della strada, non vi sarebbe decurtazione di punteggio solo per il mancato rispetto dei segnali di divieto di sosta e di fermata, ma per tutte le altre violazioni alla segnaletica conseguirà sempre la penalità di due punti.

Questa interpretazione, attualmente seguita dalla scuola regionale di Polizia locale Emilia Romagna, non è condivisa dal Ministero Interno che ritiene invece applicabile l'articolo 6 e 7 con le medesime modalità seguite prima che si potesse il problema della patente a punti.

ALTRE NOTIZIE UTILI

TELELASER

Le dichiarazioni dei verbalizzanti inserite sul verbale attestanti la regolare funzionalità ed efficienza del dispositivo hanno valore di prova privilegiata a norma dell'art. 2700 C.C. e pertanto non può formare oggetto di discussione in sede di legittimità.

Lo ha stabilito la Cassazione, sez. I civile, con sentenza 05.11.2002 n° 15446.

AMBIENTE

Con DPCM 8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

STRANIERI

Allo straniero clandestino non è applicabile il reato di omessa esibizione di documento stante l'impossibilità di farlo proprio in ragione della sua condizione di clandestinità. Lo ha deciso la Corte di cassazione Sezione VI penale con sentenza n. 31990 del 29 luglio 2003